

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 24 (1952)
Heft: 3

Artikel: Aspetti nella composizione dei tribunali militari
Autor: Camponovo, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244186>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ASPETTI NELLA COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI

col. A. Camponovo

Le colte considerazioni e le suggestioni esposte dal camerata Gallino — camerata in tanti processi — sono consistenti e meritano attenzione. Ne meriterebbero anche al di là del Gottardo.

Il camerata Gallino scrivendo per una rivista militare limita qui le sue suggestioni al ristretto settore dell'apporto che possono dare i medici militari non come periti, bensì direttamente come giudici essendo i Tribunali militari costituiti di un grangiudice ufficiale di giustizia militare e sei giudici designati fra ufficiali, sottufficiali e soldati che rimangono incorporati e prestano servizio nelle rispettive truppe. L'ampia portata delle sue considerazioni può però interessare anche il processo penale ordinario e non soltanto in riguardo al medico giurato — che talvolta si incontra — ma anche, oggi che vi sono le donne giuriste, in riguardo alla partecipazione di esse nell'istruzione e nel giudizio; questione che nel campo militare dovrebbe fermare qualche attenzione a proposito dell'istruzione giudiziaria preliminare ed anche di quella principale o processo, cioè in riguardo appunto alla composizione del tribunale, nei casi concernenti Servizi complementari femminili.

La vasta questione dalla quale parte il I ten. Gallino dà, così, a riflettere in generale sulla composizione dei Tribunali militari e sulla scelta dei giudici: istruzione, attitudini, conoscenze militari e civili (ciò che assolutamente non significa consenso a certe affrettate idee di chi vorrebbe attribuire i Tribunali militari ai giudici ordinari). Ma il fermarsi a questi diversi aspetti porterebbe lontano: qui ci si deve limitare al punto toccato nelle note che precedono, il possibile apporto dei medici, per avvertire, almeno, il rischio che l'apporto si risolva in un intralcio qualora il medico in veste di giudice si sentisse per avventura in dovere di scoprire un totale o parziale

irresponsabile in ogni e magari anche nella più innocua mancanza di disciplina. Forse (il forse è un modo di dire che vale per certamente) la possibilità degli esami peritali eseguiti da specialisti durante l'istruzione, sulla base di osservazioni e di ricerche che durano il tempo necessario che è magari di mesi, dà una garanzia maggiore di quanto possa dare il giudizio del medico che avrà, invece, avuto l'imputato davanti agli occhi soltanto per le poche ore del processo, senza neppure potergli rivolgere una sola e qualsiasi domanda. Se giudice istruttore e Corte giudicante possono talvolta non intravedere la necessità di esami psichiatrici necessari invece in un determinato caso, non è poi un rischio senza riparo, poichè a colmare la loro insufficienza è lì, si sa, il difensore.

Ma vi è, soprattutto e semplicemente, una realtà: che nelle cose della giustizia i medici non sono sempre lì sottomano, tutt'altro: e, se durante i servizi è agevole distorli dall'infermeria per il tribunale, non altrettanto è agevole disporne fuori del servizio.

.

— *Maître Ogier, vous êtes un preud'homme!* sospirava sul principio del quattrocento Carlo VI di Francia (*le dit roy Charles sixiesme du nom fut très débonnaire et moult aimé*) a quel suo ministro che gli suggeriva di sbarazzarsi di certi duchi che spogliavano il reame, come facilmente s'era sbarazzato dei passeri ingordi che vendemmiavano una prosperosa vite nella corte del Louvre (*passereaux sont d'e'frontés larrons, et tant leur plaît la picorée qu'ils seront toujours picoreurs*): il re aveva messo in fuga i passeri con un fischio (*il approcha de ses lèvres le sifflet d'ivoire qui pendait à un anneau de sa chaîne d'or, et en tira des sons si aigus et si perçants que les passereaux s'envolèrent dans les combles du palais*).

— *Sire, dit alors maître Ogier, permettez que je déduise de ceci une affabulation...*) si sbarazzasse pure di quei duchi con un provvedimento spiccio.

E' presto detto, ma...

— *Maître Ogier, vous êtes un preud'homme!* soupira le dit roy Charles sixiesme du nom.